

STATUTO

**VISIOI ENERGIA SOLIDALE
SOCIETA' COOPERATIVA A
R.L. - IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIADANA MN VIA CESARE
AROLDI 29
Numero REA: MN - 276315
Codice fiscale: 02737450201
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Raccolta n. 2033

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

È costituita la Società Cooperativa denominata **“Visioli Energia Solidale Società Cooperativa a r.l. - Impresa Sociale”** (la “Società” o la “Cooperativa”).

La Società ha sede in Viadana (MN). L’Organo Amministrativo della Società potrà trasferire, con propria delibera, la sede sociale all’interno dello stesso Comune.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica. Qualora vengano attivate, all’interno della Cooperativa, una o più Comunità Energetiche Rinnovabili dovrà essere applicata, in questo settore, la normativa in materia di comunità energetiche rinnovabili.

Art. 2 – Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

La Cooperativa si propone di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo, perciò, potrà aderire ad una o più Associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione giuridicamente riconosciute ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell’Organo Amministrativo potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di salvaguardia ambientale, di lavoro o di servizio.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Finalità di utilità sociale e scopo mutualistico)

I soci attraverso la partecipazione alla Cooperativa perseguono l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali per loro stessi, per la comunità e/o per le aree locali in cui opera la Cooperativa, e non quello di ottenere profitti finanziari.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo:

- fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri soci, alla comunità e alle aree locali in cui la Cooperativa stessa opera;
- produrre, acquistare e/o organizzare, gestire e vendere beni e/o servizi nel modo più vantaggioso per i soci cooperatori, migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, riducendo, al contempo, l’impatto ambientale dei consumi dei soci e delle loro attività sulla comunità;
- sensibilizzare i soci e le comunità in cui vivono sui temi della sostenibilità ambientale, in particolare in tema di produzione e utilizzo di energie rinnovabili;

- accrescere culturalmente le comunità intercettate sulle buone pratiche ambientali, soprattutto in termini di vantaggi derivanti dal collegamento diretto, in ambito locale, tra produzione energetica e consumi dell'energia prodotta.

La Cooperativa è apartitica ed indipendente e si propone di realizzare un modello di sviluppo sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e proteso alla produzione e all'utilizzo esclusivo di energia da fonti rinnovabili, alla mobilità sostenibile e alla riduzione degli sprechi e dei rifiuti.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi mutualistici in favore dei soci, intende inoltre procedere, agendo in qualità di "comunità energetica rinnovabile", allo sviluppo, alla diffusione, alla produzione e all'utilizzo di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra i soci stessi.

La Cooperativa è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.

Lo scopo mutualistico e le finalità dell'impresa sociale si integrano e si completano con l'obiettivo di perseguire utilità sociale e beneficio comune a vantaggio dei soci, dell'ambiente e della comunità tutta.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal d.lgs 112/2017.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari e pertanto l'attuazione, in via stabile e principale delle seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (articolo 2 d. lgs 112/2017, lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (articolo 2 d. lgs 112/2017, lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 112/2017 (articolo 2 d. lgs 112/2017, lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (articolo 2 d. lgs 112/2017, lett. k).

In particolare, per meglio dettagliare e concretizzare le attività di cui sopra, la Cooperativa si occuperà di:

- A) ENERGIA

- a) creare e/o gestire comunità energetiche rinnovabili (di seguito anche “CER”). In questa prospettiva la Cooperativa potrà:
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
 - scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
 - accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
 - svolgere tutte le attività consentite alle comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 199/2021 ss.mm.ii.;
 - acquistare in proprietà, in proprietà superficiaria, mediante diritto di superficie, in locazione e con ogni altra forma contrattuale idonea, terreni e immobili in genere per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e al fine di esercitare una delle attività sopra elencate;
- b) la Cooperativa potrà, inoltre:
- operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
 - fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;
 - promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;
 - educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
 - promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
 - fornire servizi a CER, costituite al di fuori dell'ambito societario, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di consulenza e supporto in tutte le fasi della creazione della CER, gestione amministrativa della CER, ecc.;
 - attivare altri servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica.

All'interno delle Comunità Energetiche attivate dalla Cooperativa, ai sensi del D.M. del 7 dicembre 2023 MASE in deroga all'art. 2516 c.c., l'importo della tariffa premio eccedente quello determinato dal valore soglia dell'energia condivisa dall'Allegato 1 del DM 414 del 7 dicembre 2023 MASE o della diversa normativa di volta in volta applicabile, verrà destinato a tutti i soci consumatori con esclusione di quelli che esercitano attività d'impresa ovvero destinato a finalità sociali aventi ricadute sui territori dove risultano ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, secondo quanto stabilito da apposito regolamento interno.

La Cooperativa, nell'attivare una Comunità Energetica Rinnovabile, potrà costituire diverse configurazioni di autoconsumo diffuso secondo la normativa di riferimento di volta in volta vigente, fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

I Soci che intendono usufruire dello scambio mutualistico generato dalla Comunità Energetica, con l'adesione alla Cooperativa, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del d. lgs 199/2021.

Pertanto, la Cooperativa, nella persona del suo legale rappresentante, sarà individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi

compresi art. 8, 31 e 32 del d. lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

La Cooperativa assicurerà, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i Soci che usufruiscono dello scambio mutualistico generato dalla Comunità Energetica, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Cooperativa.

Per favorire e realizzare l'attività prevista al presente punto A) b) la Cooperativa potrà promuovere e/o formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico; educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia; promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia.

B) RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELLA MOBILITA' SULL'AMBIENTE E SULLA SOCIETA'

c) attivare servizi di trasporto condiviso (a titolo di esempio non esaustivo: car pooling, car sharing, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto collettivo);

d) generare innovazioni di processo e di prodotto che favoriscano l'adozione di comportamenti più sostenibili dei soci, in particolare:

- ideare, creare e gestire piattaforme di condivisione della mobilità;
- ideare, creare e gestire processi di ottimizzazione dei percorsi di trasporto;
- ideare, creare e/o diffondere sistemi di guida sicura;
- ideare, creare e/o diffondere e gestire sistemi di bigliettazione e condivisione

nell'ambito, in particolare, dei trasporti;

e) acquistare, vendere e noleggiare mezzi a basso impatto ambientale;

f) acquistare, vendere e noleggiare tutte le attrezzature connesse alla mobilità sostenibile (a titolo di esempio non esaustivo: pensiline fotovoltaiche, colonnine di ricarica per auto elettriche, rastrelliere per biciclette, velostazioni, ecc.);

C) RISORSE AGRO-ALIMENTARI, RIDUZIONE DELLO SPRECO E RIUSO

g) produrre, acquistare, recuperare, trasformare, distribuire e vendere generi destinati all'alimentazione delle persone, degli animali e all'utilizzo agricolo;

h) ideare, coordinare e gestire gruppi di acquisto finalizzati all'abbattimento dei costi economici, ma, soprattutto, dell'impatto ambientale del consumo di beni e servizi;

i) realizzare operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, con esclusione tassativa della diretta organizzazione e gestione delle fasi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi;

j) acquistare, ritirare, riparare, riutilizzare o avviare al riuso, condividere, trasformare, distribuire e vendere beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, arredamento, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, articoli casalinghi, articoli elettronici, attrezzature di uso comune), sia sotto forma di usato che di nuovo, anche in stock e secondo tutte le modalità di vendita previste dalla normativa; promuovere attività di creazione di beni; scambio di beni e servizi nel rispetto della legislazione vigente;

D) ATTIVITA' GENERALI

k) ideare, sviluppare e commercializzare programmi software idonei a consentire:

- una razionale compravendita di energia elettrica;
- risparmi energetici;
- la gestione organizzativa, burocratica e amministrativa delle Comunità Energetiche Rinnovabili;
- la partecipazione diretta alle scelte strategiche e operative di enti democratici da parte dei loro aderenti;

l) promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale. Tale attività potrà essere esercitata anche a supporto di altri enti;

m) promuovere attività di animazione e supporto al turismo, in particolare per la promozione e fruizione dei territori in un'ottica di sostenibilità ambientale;

n) gestire, direttamente o indirettamente, attività finalizzate alla tutela ambientale, anche attraverso il supporto ad attività e iniziative gestite da terzi;

o) realizzare attività di assistenza e consulenza in ambito amministrativo e finanziario indirizzate, in particolare, alle iniziative di tutela dell'ambiente, nel rispetto della normativa in materia;

p) realizzare attività commerciali, anche on line, artigianali e industriali connesse e funzionali alle precedenti attività;

q) promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della normativa;

E) CULTURA DELLA SOSTENIBILITA'

r) promuovere iniziative culturali, ricreative, educative e turistiche di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, della riduzione dello spreco, della mobilità sostenibile e della produzione di energie rinnovabili, della cittadinanza attiva; produzione di materiale didattico, multimediale ed audiovisivo; promozione e gestione delle attività di comunicazione, organizzazione di eventi legati al tema della mobilità sostenibile; attività editoriali;

s) realizzare, erogare e vendere progetti e servizi di welfare aziendale;

t) supervisionare, progettare, coordinare progetti, erogare servizi formativi, informativi e di addestramento, coaching, consulenza, tutoraggio rivolti sia all'interno che all'esterno della Cooperativa;

u) attivare consulenza, assistenza e studi a favore di enti pubblici e privati in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale.

La Società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di partnership non esclusivi, adesioni e associazioni con autorevoli organizzazioni che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni e non, anche attraverso la strutturazione di gruppi di lavoro qualificati.

La Società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività:

- a non causare danno,
- a ricercare e applicare le modalità per arrivare a non prendere alcunché dai sistemi naturali e a non sprecare nulla, con la visione di generare un beneficio netto per le persone e la biosfera.

La Società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la Cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il mercato di riferimento ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato, macchine, mobili ed immobili;
 - acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari, impianti necessari per lo svolgimento dell'attività, compresa la sede sociale;
 - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Resta tassativamente esclusa l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico;
 - richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati ed enti;
 - stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici e privati, aziende o società di ogni genere;
 - emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
 - al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
- La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo le persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, comprese, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d. lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile.

Qualora questi enti si associno alla Cooperativa per partecipare ad una Comunità Energetica Rinnovabile dovranno avere sede nei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione della Comunità di Energia Rinnovabile.

Qualora le imprese aderiscano alla Cooperativa per partecipare ad una Comunità Energetica Rinnovabile devono qualificarsi come PMI e la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non deve costituire la loro attività commerciale e/o industriale principale.

Nel caso in cui la Cooperativa assuma la configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile, vi è l'obbligo che vi siano consumatori finali tra i membri della Cooperativa.

Non possono acquisire la qualità di socio le società e gli enti in genere che si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure concorsuali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Sono soci cooperatori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) in qualità di soci fruitori tendono a privilegiare i servizi e i beni offerti dalla Cooperativa;
- e) in qualità di soci produttori tendono a privilegiare la Cooperativa quale destinataria della loro produzione, energetica e non, quando la stessa risulti funzionale all'attività della Cooperativa stessa.

Ogni soggetto può essere contemporaneamente socio fruitore e socio produttore, beneficiando di uno scambio mutualistico plurimo con la Cooperativa.

Non possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

Non possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche che svolgano attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, per le persone fisiche:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale. Possono essere ammessi soci minorenni previa autorizzazione di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei tutori nominati dal Tribunale. I soci minorenni non possono essere nominati negli organi amministrativi e possono essere rappresentati in sede assembleare e nei rapporti con la Società da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dal tutore;
 - b) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere il cui importo, comunque, non potrà essere inferiore o superiore ai limiti stabiliti dalla Legge;
 - c) la dichiarazione di conoscere e accettare lo statuto e i regolamenti interni della Cooperativa e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - d) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'Art. 35 dello statuto;
- e, per le persone giuridiche:
- e) la denominazione sociale, sede, oggetto sociale, data della costituzione, codice fiscale e cognome, nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;
 - f) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione a norma di Statuto.

Resta salva la facoltà, per l'Organo Amministrativo, di richiedere all'aspirante socio ogni altra documentazione ritenuta necessaria per una corretta valutazione della richiesta di adesione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se istituito. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

La partecipazione dei membri o dei soci alla Comunità Energetica prevede, per gli stessi, il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione ad eventuali investimenti sostenuti, in conformità, comunque, alle previsioni relative agli apporti dei soci contenute in altre parti del presente statuto.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, procedure concorsuali, scioglimento o liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci che rivestano la qualifica di consumatori energetici hanno in ogni caso diritto di recesso *ad nutum*, in qualunque momento, con un preavviso di sei mesi.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società tramite posta elettronica certificata ovvero con ogni altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso stesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante posta elettronica certificata ovvero con ogni altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di intrattenere con la Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico dedotto nel contratto sociale;

- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, viepiù se clienti della Cooperativa, l'immagine pubblica;
- g) che si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale.

Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può investire l'Assemblea, la quale si deve pronunciare entro novanta giorni. Nel caso in cui l'Organo Assembleare si pronunci in modo discordante dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'Art. 35.

Il mancato ricorso alla procedura arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione del provvedimento o della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell'arbitro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 20, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies* del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della quota sociale può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, successivamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è avvenuto il recesso del socio o la sua esclusione ovvero nel termine massimo di sei mesi.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, destinati ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile. e dell'articolo 111-*octies* delle d.a.t. del Codice Civile. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a) del d.lgs. 112/2017;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo Rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 4, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Sono soci sovventori coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della Cooperativa, fatta salva la possibilità di offrire le azioni di sovvenzione in sottoscrizione anche ai soci cooperatori.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore unitario di Euro cinquecento, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato al fondo per lo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle azioni destinate ai sovventori, dette partecipazioni possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo, con P.E.C. o con ogni altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, il numero delle azioni poste in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti.

L'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, l'Organo Amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'Assemblea, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) le eventuali facoltà di nomina di un membro effettivo nel Collegio Sindacale, qualora nominato, da parte dei soci sovventori;
- f) le eventuali facoltà di recesso;
- g) i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- h) la previsione di eventuale clausola arbitrale.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori nelle adunanze assembleari non devono in ogni caso superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

La delibera dell'Assemblea dei soci stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione delle azioni di sovvenzione.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, il capitale detenuto dai soci sovventori sarà ridotto soltanto per la parte di perdite eccedenti il capitale detenuto dai soci cooperatori.

In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

Il rapporto con i soci sovventori dovrà essere disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di emissione e dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni di sovvenzione.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

RISTORNI

Art. 17 (Ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ritorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato

a.1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, di cui al precedente art. 7, lett. a), rappresentati da quote ciascuna del valore non inferiore a venticinque euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

a.2) dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente art. 16;

b) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7, lett. b);

c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;

d) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con P.E.C. o con ogni altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione o, in assenza della relazione, nella nota integrativa.

L'Organo Amministrativo predispone anche il bilancio sociale, che deve essere presentato all'Assemblea dei soci e approvato nella stessa adunanza dedicata all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere pubblicati sul sito internet della Cooperativa. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs 112/2017 e agli articoli 2514 e 2545-*quater* Codice Civile:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del tre per cento;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti previsti dalla legge;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 17 e dallo specifico regolamento;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato;
- f) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori di cui al precedente art. 16;
- g) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui al precedente art. 15;
- h) la restante parte a riserva straordinaria.

Gli utili conseguiti devono innanzitutto sostenere lo svolgimento dell'attività istituzionale della Cooperativa e l'incremento del patrimonio, pertanto alle destinazioni di cui alle precedenti lettere c), e), f) e g) può essere destinata una quota inferiore al cinquanta per cento dell'utile annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

La Cooperativa non potrà, inoltre, procedere a distribuzione indiretta di utili. In particolare, viene tassativamente vietata:

- i) la corresponsione ad Amministratori, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- ii) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'Art. 51 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel precedente Art. 4;
- iii) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi dal comma 3 lett. a dell'art. 3 del d. lgs. 112/2017;
- iv) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- v) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, fondatori, amministratori e/o componenti dell'organo di controllo, a soggetti diversi dai soci che a qualsiasi titolo operino per la Cooperativa o ne siano partecipi, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Cooperativa, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dello scambio mutualistico in seno all'attività di interesse generale di cui all'articolo 4;
- vi) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o del limite aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO VII

ADUNANZE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi)

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. l'Organo di Controllo.

Art. 22 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su organi di stampa a diffusione locale o inviato per lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante dei possessori di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo. Tuttavia, in questo caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione deve altresì essere rivolta ad eventuali lavoratori e fruitori dei servizi non soci al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al successivo art. 34.

Art. 23 (Assemblea Ordinaria)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;

- 4) la nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 112/2017, nonché del compenso da corrispondere ai sindaci. Nel caso di nomina dell'organo collegiale, nomina, altresì, del suo Presidente;
- 5) il conferimento, sentito il parere del Collegio Sindacale, dell'incarico di controllo contabile ex art. 2409-*quater* del Codice Civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 33 del presente statuto e la determina del corrispettivo spettante agli incaricati;
- 6) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-*bis*, se nominato;
- 7) l'ammontare della quota che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
- 8) la delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta, da parte dell'interessato, di pronuncia assembleare;
- 9) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 10) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, con particolare riguardo al regolamento di cui al successivo art. 34.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

Art. 24 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 15 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali, tra gli Amministratori, abbiano la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti esprimibili.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della Società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 25 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 26 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota sottoscritta.

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dalla normativa.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata unicamente dai soggetti la cui rappresentanza della persona giuridica socia sia desumibile da visura camerale. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della Cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia Amministratore o Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre altri soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le Organizzazioni territoriali di tutela e rappresentanza delle cooperative cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

I fruitori non soci e i lavoratori in forza alla Cooperativa alla data di svolgimento dell'Assemblea potranno partecipare alla stessa, senza diritto di voto e potranno presentare al Consiglio di Amministrazione proposte da portare all'attenzione dei soci in sede assembleare, riservandosi il diritto di illustrarle direttamente nella stessa sede.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta a norma dell'art. 2479-ter del Codice Civile.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 28 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di Amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e che

non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.

Non possono essere nominati Amministratori, inoltre, coloro che si trovino in una condizione di incompatibilità.

È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o dei fruitori non soci qualora la Cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 4, lettera b), del d. lgs 112/2017 e non possieda la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente.

Gli Amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli Amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dall'Assemblea ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e nel rispetto dei limiti di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d. lgs 112/2017, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere comunicata a tutti gli Amministratori e all'Organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'Art. 2475, comma 5, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle

operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Art.29 (Competenze)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; convocare le eventuali assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio, se dovuta o, comunque, ritenuta necessaria;
- c) redigere il bilancio sociale e provvedere a pubblicarlo nel sito internet della Cooperativa;
- d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs 112/2017. Nella medesima relazione, o nella nota integrativa, gli Amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci e attestare la sussistenza della prevalenza mutualistica;
- e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;
- h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- i) assumere e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;
- j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;
- n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;

- o) stabilire la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Art. 2389 del Codice Civile;
- p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;
- q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli Amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;
- r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;
- s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;
- t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del Codice Civile.

Art. 30 (Sostituzione degli Amministratori)

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 del Codice Civile.

In ogni caso, la sostituzione di un Amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o sovventore o di rappresentante dei lavoratori.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 31 (Presidente)

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno delle riunioni, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 32 (Organo di controllo)

La Cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti, salvo quanto infra precisato.

Il Sindaco Unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'Art. 2399 del Codice Civile, ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un Sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

Il Sindaco Unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della Cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. medesimo.

A tal fine, il Sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli Artt. 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del Codice Civile.

Il Sindaco Unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

Il Sindaco Unico deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un Organo collegiale, l'Assemblea procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il Sindaco Unico. La nomina del Collegio Sindacale, in luogo del Sindaco Unico, è obbligatoria qualora la Cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del d. lgs 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o dei fruitori non soci.

Il Collegio Sindacale è costituito da soggetti di cui all'Art. 2397 del Codice Civile. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 33 (Revisione legale dei conti)

Qualora sorga l'obbligo o, comunque, i soci ne ravvisino l'opportunità, il controllo contabile è esercitato da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli Artt. 2409-*bis* e seguenti del Codice Civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è attribuito dall'Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale; l'Assemblea determina il corrispettivo riconosciuto al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'Art. 2409-*bis* del Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile all'Organo di controllo di cui al precedente Art. 32.

Art. 34 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività)

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, dei fruitori non soci e di altri soggetti interessati alle attività della Cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della Cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo Amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del d.lgs. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e dei fruitori non soci possono non essere applicate qualora la Cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del Codice Civile.

Art. 35 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e Liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Mantova cui le parti si riportano.

Ogni controversia non definita nei termini (quarantacinque giorni dal ricevimento della Raccomandata RR o P.E.C. di avvio della procedura di conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Mantova, secondo il relativo Regolamento. I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci sovventori delle azioni effettivamente versate dagli stessi, eventualmente rivalutate, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. 112/2017;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo scioglimento dell'attività